



Traduzione

Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia¹

Emendamento dell'articolo 3 dell'Accordo agricolo²

Adottato il 28 maggio 2021

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2022

Il testo dell'articolo 3 dell'Accordo è sostituito dal testo nell'Allegato del presente emendamento.

Allegato

Art. 3 Regole di origine e cooperazione amministrativa

1. I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti in relazione alle regole d'origine e alla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle Parti contraenti sono disciplinati dal Protocollo B dell'Accordo di libero scambio³.
2. Nel Protocollo B, ogni riferimento agli «Stati dell'AELS» va inteso come riferito alla Svizzera.

¹ RS **0.632.316.821.1**

² Ad eccezione della modifica, il presente emendamento non è pubblicato né nella RU né nella RS. Esso può essere ottenuto in versione originale inglese presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito Internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreement/Serbia.

³ RS **0.632.316.821**

